

Articolo 1, commi 58 e 59
(Fondo pagamenti dei Comuni alle imprese)

58. Per velocizzare i pagamenti dei comuni nei confronti delle imprese fornitrici, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2011 per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.

59. Il Ministro dell'interno individua con proprio decreto, stabilendo modalità e criteri per il riparto del fondo di cui al comma 58 fra gli enti virtuosi, i comuni che, avendo rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, possono accedere al medesimo fondo.

Il **comma 58** prevede l'istituzione - nello stato di previsione del Ministero dell'interno - di un **Fondo** per velocizzare i **pagamenti** da parte dei **Comuni verso le imprese fornitrici**.

Il Fondo, che viene dotato di **60 milioni** di euro per il **2011** è finalizzato al **pagamento** degli **interessi passivi** maturati dai comuni per il **ritardato pagamento** dei **fornitori**.

Il **comma 59** demanda ad un **decreto del Ministro dell'interno** l'individuazione dei comuni aventi accesso al Fondo fra quelli virtuosi, con riferimento a quelli che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio e che evidenziano un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale. Il decreto stabilisce modalità e criteri del riparto.

La problematica dei pagamenti dal parte delle amministrazioni locali verso le imprese fornitrici è stata affrontata in vario modo dal legislatore.

In particolare, con riferimento alla cessione da parte delle imprese dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni regionali e locali per somministrazioni, forniture e appalti, si ricorda che l'articolo 9 comma 3-*bis*, del D.L. 185/2009, come successivamente modificato dal D.L. n. 194/2009, prevede che, per gli anni 2009 e 2010, su istanza del creditore, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina sul Patto di stabilità e crescita, possono certificare, entro venti giorni dalla ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente^[83].

Le modalità di attuazione della disciplina della certificazione dei crediti per il 2009 sono state dettate dal D.M. 19 maggio 2009.

La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione di questo. La cessione la cessione del credito deve avvenire nel rispetto delle forme previste dall'articolo 117, D.Lgs. n. 163/2003^[84].

L'istituto della certificazione dei crediti vantati nei confronti delle regioni e degli locali persegue la finalità di agevolare i creditori degli enti suddetti nella riscossione del credito.

Tale misura si inserisce nel contesto di un complesso di interventi legislativi finalizzati a dare concreta attuazione alla problematica dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, affrontata a livello comunitario con l'adozione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/35/CE, del 29 giugno 2000, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

A seguito del citato decreto ministeriale, vari enti territoriali hanno proceduto a dare attuazione alla disciplina in questione, stipulando di “protocolli di intesa” con istituti bancari finalizzati a definire le concrete modalità attuative della cessione pro soluto dei crediti certificati vantati verso tali enti dalle imprese per lavori servizi e forniture, nonché adottando apposite deliberazioni in sede di Giunta.

